**REPUBBLICA ITALIANA**

**ESTRATTO DI VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**

Addi 30 giugno 2019 a Firenze, nella sede dell’Istituto Salesiano posto in via del Ghirlandaio 40. alle ore 10,00, si è riunita l’Assemblea Straordinaria della “ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA”. con sede in Arezzo, via del Pantano 40 indetta per questo giorno, luogo ed ora in seconda convocazione a mezzo di lettera circolare spedita ai soci l’11 giugno 2019.

Viene designato a presiedere l’assemblea il sig. Signorini Moreno, nato a Ortonovo (SP) il 6.04.950 e residente in S. Terenzo Monti, via Bardine 3 – MS, membro di giunta, il quale illustra ai convenuti che la presente Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento Statutario D.Leg. 117/2017 – Codice 3° Settore
2. Approvazione proposte di modifica Statutarie + Regolamento Interno

Così costituito l’Ufficio di Presidenza, esso constata:

1. che sono iscritti alla Associazione n. 140 Associazioni Corali con diritto al voto e precisamente:
2. che sono presenti, o rappresentati per delega regolarmente agli atti della Associazione, nelle persone dei rispettivi rappresentanti o loro delegati **n. 58 cori**
3. che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Regionale della Associazione. attualmente in carica :

Catacchini Fernando (Presidente), Moggi Enrico (Segretario), Redi Cristina (Tesosiere), Giambrone Francesco, Signorini Moreno, Bracci Massimo, Elio Antichi, Cesare Ganganelli, Angelo Fossati, Bresci Carlo, Leonardo Gabuzzini (Consiglieri)

che pertanto l’Assemblea è regolarmente costituita ai sensi del vigente statuto sociale ed è quindi idonea a deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del giorno. Prende la parola il Presidente il quale fa notare all’assemblea che il vigente strumento statutario ha, per effetto dell’approvazione del D.Leg. 117/2017 – Codice 3° Settore – evidenziato alcuni limiti e necessita di un adeguamento sostanziale.

Comunica che le modifiche proposte sono state sottoposte alla valutazione del Consiglio Regionale e che lo stesso le ha ritenute meritevoli di approvazione. Fornisce ai presenti una copia dello Statuto integrato con la modifiche proposte e ne da lui istesso lettura. Dopo ampia discussione l’assemblea, all’unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche dello Statuto Sociale proposte dal Presidente, nessuna esclusa né eccettuata.

Lo Statuto dell’ **”ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA”** nella sua nuova versione, integrata con le modifiche approvate dalla sopradetta Assemblea Straordinaria, viene allegato al presente estratto e ne costituisce l’Allegato A.

==================

Io sottoscrito **Sig. Fernando Catacchini**, nato ad Anghiari (AR) il 12 dicembre 1949, ad Arezzo, residente in Arezzo , via Ferdinando Magellano n. 38 , pensionato, nella mia qualità di Presidente pro-tempore della **ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA** con sede in Arezzo, via del Pantano n. 40

**certifico**

che il presente verbale, composto di n. 03 pagine (compresa quest’ultima) è l’estratto del verbale della Assemblea Generale Straordinaria della **ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA** svoltasi in data 30 giugno 2019 a Firenze nei locali dell’Istituto Salesiano, posto in via del Ghirlandaio n. 40.

Arezzo, 23 dicembre 2019 (ventitre dicembre duemiladiciannove)

Firma......................................................................................

**“ALLEGATO A”**

All’estratto di Verbale di Assemblea Generale Straordinaria

dell’**ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA** del 30 giugno 2019

**ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA**

**STATUTO**

**CAPO PRIMO – Istituzione – Sede – Durata - Identità**

**Art. 1 - Istituzione – Denominazione – Disciplina**

E’ istituita, tra le associazioni Gruppi Corali operanti nella Regione Toscana. un’associazione di promozione sociale che si denomina: “ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA APS.” da ora in avanti indicata con

“Associazione”.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si richiama alle norme previste dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”.

L’Associazione è apolitica ed apartitica, non svolge attività professionistica e potrà esse fornita di personalità giuridica.

**Art. 2 - Sede**

L’Associazione, che ha sede legale nel Comune di Arezzo all’indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Regionale, uffici e sede operative altrove nell’ambito del territorio regionale.

Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

**Art. 3 - Durata**

L’Associazione è duratura fino al 31.12.2082, ma potrà essere prorogata su deliberazione dell’Assemblea.

**Art. 4 – Scopo – Finalità – Attività**

L’Associazione non ha scopo li lucro e per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui al successivo comma, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, gratuite e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, si propone:

1. di valorizzare sul piano culturale il canto corale nelle sue più svariate accezioni; di incentivarlo in tutti i settori, di qualificarlo sotto il profilo didattico riguardante le persone e i mezzi;
2. di sviluppare un particolare studio della musica corale tradizionale toscana favorendo. tra gli enti associati, la ricerca, la divulgazione dei reperti, lo scambio delle rispettive esperienze;
3. di ottenere e mantenere la collocazione dell’attività dei cori nel quadro delle strutture culturali di base, aventi diritto al riconoscimento ed al diretto intervento della Regione e delle Amministrazioni Pubbliche;
4. di essere veicolo della cultura corale in particolare e musicale in genere, dai centri qualificati verso la periferia e comunque di promuovere e favorire le iniziative atte a rendere accessibile tale cultura;
5. di coordinare e indirizzare l’attività degli enti associati nel rispetto, tuttavia, dell’autonomia e delle caratteristiche di ognuno di essi.

L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale, di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore, rivolte prevalentemente a favore dei propri enti associati:

1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività

culturali di interesse sociale con finalità educativa;

1. organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
4. servizi strumentali ad enti del Terzo Settore;
5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di attività di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Regionale.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’Art. 7 del Codice del Terzo Settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**CAPO SECONDO - Organi**

**Art. 5 - Organi associativi**

Gli organi dell’Associazione sono:

* l’Assemblea Regionale,
* il Consiglio Regionale,
* la Giunta Esecutiva,
* il Collegio dei Sindaci Revisori,
* il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi, eletti nei modi e nelle forme previsti dagli articoli seguenti, durano in carica per un triennio (tre anni).

**Art. 6 - Assemblea Regionale**

L’Assemblea Regionale si compone di tutti i Gruppi Corali associati, ciascuno nella persona del Presidente in carica o di un suo delegato.

Ciascun associato ha un voto.

E’ ammessa una delega in caso di comprovata impossibilità a partecipare all’Assemblea, del Gruppo Corale delegante.

La convocazione dell’Assemblea Regionale avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita anche tramite e-mail, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea Regionale si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio; essa può tuttavia essere convocata quando se ne ravvisa la necessità, su iniziativa della Giunta o di 1/3 (un terzo) degli associati.

Sono di competenza dell’Assemblea Regionale:

1. nomina e revoca dei componenti del Consiglio Regionale , dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
2. l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore;
3. l’approvazione del bilancio di esercizio;
4. l’approvazione degli eventuali Regolamenti interni;
5. le modifiche statutarie;
6. la ratifica delle decisioni del Collegio dei Probiviri che determini l’esclusione di un gruppo associato;
7. lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
8. la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
9. gli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Presiede le riunioni assembleari il delegato più anziano di età.

Per la validità delle sedute assembleari si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei delegati in prima convocazione, mentre in seconda convocazio0ne le assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le decisioni vengono adottate, in ogni caso, a maggioranza dei voti. Tuttavia

nell’ipotesi di cui al punto e) è sempre richiesta la presenza della metà più

uno dei delegati e le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei

2/3 (due terzi) dei votanti.

Nelle ipotesi di cui ai punti g) e h) , occorre il voto favorevole di almeno ¾

degli associati.

**Art. 7 - Consiglio Regionale**

Il Consiglio Regionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

generali dell’Assemblea Regionale alla quale risponde direttamente e dalla

quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza di questo Organo di amministrazione tutto

quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea

Regionale o di altri organi associativi.

Il Consiglio Regionale, in particolare:

1. elegge, nel suo seno, con due distinte votazioni, il Presidente e la Giunta Esecutiva;
2. ratifica la nomina della Commissione Tecnico-Artistica;
3. ratifica, nella prima seduta successiva alla loro adozione, le deliberazioni della Giunta Esecutiva;
4. approva il bilancio di esercizio;
5. delibera circa gli atti di disposizione del patrimonio;
6. stabilisce di anno in anno l’importo delle quote dovute dai singoli associati;
7. delibera circa l’ammissione degli associati.

Per le deliberazioni di cui al punto c) è sufficiente la maggioranza semplice dei

votanti; negli altri casi è richiesta la maggioranza assoluta.

Tranne che per i casi sub a) e b) del presente articolo la votazione è palese,

salvo che non vi siano esplicite richieste di votazione segreta espresse caso per

caso.

Il Consiglio Regionale si compone di 20 (venti) membri eletti dall’Assemblea, di

cui 10 (dieci) fra tutti gli eleggibili su scala provinciale in modo che nel Consiglio

sia garantita la rappresentanza di tutte le province.

E’ eleggibile per il Consiglio Regionale chiunque, e senza alcuna

discriminazione, purché abbia maturato una comprovata esperienza

di attività culturale e corale oppure faccia parte o abbia fatto parte del

Consiglio di una associazione corale toscana aderente.

Il consigliere che nel triennio venisse meno per dimissioni o per altra ragione,

è sostituito dal primo non eletto in quella votazione da cui proveniva.

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno una volta ogni anno, salvo i casi di

necessità di convocazione urgente.

Alle convocazioni per seduta urgente provvede il Presidente. sentita la Giunta Esecutiva con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni liberi con le stesse modalità dell’Assemblea.

La sede delle riunioni del Consiglio Regionale è in Firenze ma le stesse possono

validamente tenersi anche in altre località della regione: le riunioni sono

presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal membro di Giunta più anziano

di età.

Il numero legale per la validità delle riunioni è di minimo 10 (dieci) consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratoti è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano

a conoscenza.

**Art. 8 - Rapprentanza Provinciale**

Ai sensi del presente Statuto, così come modificato, ogni Provincia avrà di

diritto una rappresentanza nel Consiglio Regionale tramite la presenza di un

Consigliere eletto dall’Assemblea Regionale nello stesso momento elettivo

nel quale viene eletto l’intero Consiglio, che dura in carica tre anni.

Il Consigliere Provinciale rappresenta il collegamento tra i cori associati di

quella provincia e la Segreteria regionale. Costituirà il punto di primo contatto

locale per chi vuole avvicinarsi all’Associazione e di gestione a livello locale di

tutte le problematiche di ordinaria amministrazione a lui poste dai cori

associati. Riferirà direttamente alla Giunta Esecutiva riguardo alle iniziative

proposte dagli stessi.

**Art. 9 - Modalità ed elezione della Rappresentanza Provinciale**

In occasione di ogni rinnovo elettorale, attualmente previsto ogni tre anni, il

Rappresentante Provinciale uscente dovrà convocare, almeno un mese prima

dell’Assemblea Elettiva Regionale, un’Assemblea provinciale che dovrà

proporre almeno due nominativi dei nuovi candidati da eleggere. Tale

assemblea dovrà convocare secondo le regole previste dal presente Statuto i

Presidenti/Rappresentanti legali delle Associazioni corali della provincia ; sarà

valida solo con la presenza dei 2/3 dei cori aderenti e delibererà, con voto

palese o segreto, con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Il rappresentante uscente dovrà verbalizzare tutte le operazioni indicando i

nomi dei presenti e votanti, dei nuovi candidati, dei risultati del voto e far

pervenire copia del verbale alla Segreteria Regionale.

Per le modalità di votazione, per l’eleggibilità e l’eventuale sostituzione valgono

le norme dettate dal precedente art. 7.

Qualora un’Assemblea Provinciale non sia in grado di produrre i due nominativi

da candidare l’Assemblea Elettiva propone un nominativo sostitutivo sentito

anche il parere del candidato uscente.

**Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Regionale nella prima seduta successiva alla sua nomina.

Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno;

b) presiede le riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva;

c) convoca le riunioni dei predetti organi ove non ne sia prefissata la data;

d) provvede agli adempimenti previsti dalla Legge;

e) programma, unitamente al Segretario, l’attività annuale dell’Associazione e provvede alla compilazione delle richieste di contribuzione e sostegno economico fatte agli Enti pubblici e privati.

E’ facoltà del Presidente adottare, nell’ambito della ordinaria amministrazione provvedimenti che si rendono necessari con carattere di particolare urgenza; è suo obbligo, tuttavia, sottoporli all’approvazione della Giunta Esecutiva nella prima riunione utile da tenersi comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla loro adozione.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Regionale. Nel periodo compreso fra detta scadenza e il rinnovo della carica il Presidente conserva i suoi poteri limitatamente al disbrigo degli affari correnti.

**Art. 11 - La Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva e l’organo esecutivo dell’Associazione.

Si compone del Presidente e di 4 (quattro) membri eletti nella stessa seduta in

cui si elegge il Presidente del Consiglio Regionale.

Nomina il Segretario e il Tesoriere nella prima seduta successiva alla sua

elezione. Oltre che per l’esecuzione dei deliberati consiliari, la Giunta Esecutiva

è competente per la preventiva analisi, per il parere favorevole, del Bilancio di

Esercizio redatto dal Tesoriere e da sottoporre all’approvazione del Consiglio e

per la diretta adozione delle decisioni di ordinaria amministrazione, soggette a

ratifica del Consiglio Regionale. La mancata ratifica di cui al capo che precede

comporta l’annullamento della delibera di Giunta cui si riferisce.

Per tutte quelle delibere che investano in tutto o in parte la sfera delle specifiche competenze musicali , della didattica musicale, della tecnica di

direzione , della tecnica vocale e della composizione la Giunta chiederà, il

parere della Commissione Tecnico-Artistica che sarà allegato al verbale della

seduta.

La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza semplice.

La sede della Giunta Esecutiva è presso la sede legale dell’Associazione ma le

sedute possono validamente tenersi anche in altre sedi più idonee,

opportunamente scelte dai membri della Giunta stessa.

Ordinariamente, la Giunta Esecutiva si riunisce ogni due mesi; in caso di

necessità di convocazione straordinaria d’urgenza, il Presidente provvede con

preavviso di almeno 48 ore.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più

anziano di età.

Delle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva è redatto verbale di cui deve

darsi lettura ed approvazione in apertura della successiva seduta.

I verbali sono raccolti e custoditi a cura del Segretario su apposito registro.

**Art. 12 - Il Segretario**

Il Segretario, nominato dalla Giunta Esecutiva nella prima seduta successiva alla

sua elezione, cura lo svolgimento delle attività dell’Associazione, redige i verbali

delle sedute del Consiglio e della Giunta e cura gli adempimenti di cui al

precedente art. 9. Mantiene e cura i necessari collegamenti con le delegazioni

provinciali e con i singoli cori associati.

Cura la gestione degli affari generali e, unitamente al Presidente, si occupa della

programmazione annuale dell’attività dell’Associazione e delle pratiche di

carattere amministrativo.

In relazione a difficoltà logistiche che si presentino potrà essere

occasionalmente costituita una segreteria della Presidenza che adempia ad

alcune specifiche ed incombenti competenze.

**Art. 13 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato dalla Giunta Esecutiva nella prima seduta successiva alla

sua elezione, cura in generale l’aspetto economico e finanziario

dell’Associazione, né gestisce la cassa e detiene i poteri di firma nei c/c bancari

e postali unitamente al Presidente.

Redige i bilanci di esercizio.

**Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall’Assemblea, la cui durata in carica è

triennale. Uno dei Sindaci, per designazione dello stesso Collegio, assume funzioni di Presidente per il triennio.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo di controllo del bilancio di esercizio,

della conformità ad esso dei deliberati che comportino impegno economico

finanziario, della regolarità in genere della gestione sociale.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce ordinariamente ogni 6 (sei) mesi e

straordinariamente nei casi di urgenza.

Sono demandate alla discrezione dei Sindaci le modalità di convocazione.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti

dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione nomina, per mezzo di

delibera assembleare, un Organo di controllo anche monocratico, a cui sono

attribuiti i compiti e le funzioni di cui al comma 6 del suddetto articolo.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono

superati.

Al momento di inizio operatività dell’Organo di controllo, il Collegio dei Sindaci

Revisori cessa la propria attività.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 239 9 del Codice

Civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma del Codice Civile.

Nel caso di Organi di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie

adunanze.

L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al

superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’Art. 31

del Codice del Terzo Settore.

L’Organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione

legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito Registro.

**Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei Probiviri di compone di 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea con

durata in carica triennale.Il Presidente è designato dagli stessi Probiviri e per le

modalità di convocazione vige quanto disposto per il Collegio dei Sindaci

Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare del rispetto dello Statuto da

parte degli Organi associativi; della conformità ad esso degli Statuti dei Gruppi

associati; dell’idoneità dei Gruppi stessi all’acquisizione e al mantenimento

della qualifica di membro dell’Associazione.

In questo ultimo caso, qualora il giudizio si concluda con una proposta di

esclusione, questa acquista efficacia dopo la ratifica dell’Assemblea Regionale.

Hanno facoltà di sottoporre questioni al Collegio dei Probiviri, con lettera scritta

e sottoscritta, sia gli Organi associativi, sia i gruppi associati, sia i singoli coristi

che vi abbiano interesse.

**Art. 16 - Eleggibilità – Incompatibilità**

Per l’eleggibilità ai collegi di cui agli artt. 13 e 14 vige lo stesso criterio della

eleggibilità al Consiglio Regionale. Le cariche di Consigliere Regionale, Sindaco

Revisore, Proboviro, sono tra loro incompatibili.

**Art: 17 - La Commissione Tecnico-Artistica**

La Commissione Tecnico-Artistica è l’organo consultivo dell’Associazione con

competenza sulle questioni tecnico-musicali riguardo alle quali è chiamata ad

esprimere specifici pareri degli organi deliberanti.

La Commissione Tecnico-Artistica formula proposte di carattere

programmatico per le materie di sua competenza.

La Commissione Tecnico-Artistica è nominata dalla Giunta Esecutiva entro 30

(trenta) giorni dalla propria elezione: la delibera di Giunta sarà sottoposta a

ratifica del Consiglio Regionale nella sua prima convocazione utile.

La Commissione Tecnico-Artistica si compone di un minimo di 5 (cinque)

membri scelti tra i direttori dei cori associati o tra i musicisti esterni alla

Associazione, di provata preparazione e competenza, uno dei quali, designato

dagli stessi colleghi Commissari, assume le funzioni di Presidente per un

triennio.

I pareri della Commissione sono espressi o in foglio scritto da conservarsi agli

atti o inseriti sul verbale degli organi deliberanti relativamente alla questione

proposta.

**CAPO TERZO - Associati**

**Art. 18 - Requisiti**

Sono ammessi a far parte dell’Associazione – nel rispetto dei limiti del Codice

del Terzo Settore riguardanti la composizione della base associativa – dietro

richiesta espressa come all’articolo che segue, le associazioni Gruppi Corali

amatoriali operanti nella Regione Toscana che svolgano continuativamente

attività didattica e concertistica non professionistica.

L’accertamento di tali requisiti è operato dalla Giunta Esecutiva con la più

ampia facoltà d’indagine.

**Art. 19 - Ammissione**

Il Consiglio Regionale delibera sulla domanda di associazione secondo criteri

non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse

generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al Gruppo interessato

e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio Regionale deve, entro 90 (novanta) giorni, motivare la deliberazione

di rigetto delle domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Regionale, chi

l’ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della

deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea

Regionale, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**Art. 20 - Rapporti con lo Statuto**

La richiesta di associazione da parte di ciascun Gruppo, presuppone la

conoscenza e la accettazione del presente Statuto nonché dell’impegno a

modificare il proprio Statuto di Gruppo, nelle parti che dovessero risultare in

contrasto con lo statuto regionale, nel termine di 90 (novanta) giorni della

domanda di associazione.

**Art: 21 - Modalità di associazione**

La domanda di associazione, indirizzata alla Segreteria dell’Associazione,

sottoscritta dal Presidente e da almeno 2 (due) membri dell’Organo di

amministrazione del Gruppo richiedente, deve contenere gli estremi della

deliberazione assembleare del Gruppo di adesione all’Associazione, previa

conoscenza ed accettazione del presente Statuto, nonché la dichiarazione

dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 17 .

Deve contenere altresì una esplicita dichiarazione che escluda la temporaneità

della partecipazione alla vita associativa.

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum del Gruppo Corale,

dall’elenco dei coristi in attività, da una copia dello statuto del Gruppo, dalla

ricevuta comprovante il pagamento della quota associativa dell’importo che

sarà deciso, di anno in anno, dal Consiglio Regionale.

**Art. 22 - Diritti - Obblighi**

Gli associati hanno diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- esaminare i libri associativi;

- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse

dall’Associazione;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei

bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di :

- osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento

e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Regionale;

- rispondere agli avvisi di convocazione assembleare.

**CAPO QUARTO - PATRIMONIO**

**Art. 23 - Risorse economiche - Patrimonio**

Il patrimonio dell’Associazione si compone di :

a) quote associative versate annualmente dai singoli associati: le stesse si intendono intrasmissibili e non rivalutabili;

b) contributi eventualmente erogati da Enti pubblici o soggetti privati a qualsiasi titolo;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rendite patrimoniali;

e) proventi da attività di raccolta fondi;

f) entrate da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore;

g) di ogni accessione che comunque venga ad accrescere il patrimonio stesso.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini

dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale.

Ai fini del precedente comma, è fatto divieto di distribuzione, anche in modo

indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve

comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio

sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica

utilità.

**Art. 24 - Bilancio di Esercizio**

L’Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo

gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Regionale, viene approvato dalla Assemblea

entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e

depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, una volta

istituito.

Il Consiglio Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o

in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

**Art. 25 - Libri**

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Regionale;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del

Consiglio Regionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale, tenuto a

cura dello stesso Organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, tenuto a

cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto

a cura dello stesso organo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci Revisori,

tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso

motivata richiesta al Segretario.

**CAPO QUINTO - Risorse umane**

**Art. 26 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune,

mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Regionale:

sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipi forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l’Associazione.

**Art. 27 - Lavoratori**

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso. il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere

superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

**CAPO SESTO - Disposizioni finali**

**Art. 28 - Numero delle province e dei delegati**

Qualora il numero delle province della Regione Toscana dovesse subire

modifiche di Legge, il numero dei membri del Consiglio Regionale eletti su scala

provinciale si adeguerà automaticamente al nuovo numero delle province

fissato dalla Legge, ed il numero degli eletti su scala regionale sarà

automaticamente adeguato e pari a quello dei consiglieri eletti su scala

provinciale, senza l’obbligo di modificare lo Statuto.

**Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto

previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del

Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more

della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente

scelti tra i propri associati.

**Art. 30 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice Terzo

Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

**REGOLAMENTO INTERNO**

Causa le frequenti e numerose assenze, a volte anche non giustificate, di alcuni

Membri del Consiglio Regionale che si sono verificate e che impediscono il

realizzarsi di una plurale e democratica presenza e corretta rappresentanza

delle Associazioni corali aderenti, si è ritenuto utile redigere il presente

Regolamento interno allo Statuto, per focalizzare il problema e far assumere ai

destinatari la consapevolezza della assoluta importanza della loro disponibilità

e del loro apporto alle riunioni.

Questa materia investe due diverse e specifiche casistiche:

- assenza alle convocazioni di Consiglio Regionale;

- assenza dei Responsabili delle Associazioni Corali alle Assemblee.

In generale il problema è molto diffuso e manifesta lo scarso interesse e il poco

attaccamento a questa nostra Associazione, alle sue prerogative e alla sua

storia.

1. Nella prima casistica si osserva che, essendo quella di Consigliere una carica

personale, l’eventuale assenza alle riunioni non può dare luogo ad una

sostituzione per delega ad altra persona. L’impossibilità quindi di ricorrere

all’Istituto della delega, oltre che far venire meno la generale

rappresentanza democratica del Consiglio stesso prevista dallo Statuto,

sottopone spesso le riunioni Consiliari al rischio di una loro invalidazione

per il non raggiungimento dei limiti numerici previsti dallo Statuito stesso.

1. Nella seconda casistica si osserva che un buon numero delle Associazioni aderenti , circa 1/3, non partecipa e/o non ha mai partecipato alle assemblee convocate ai sensi di Statuto, né ha mai pensato di ricorrere

all’Istituto della delega prevista verso altra persona di fiducia, o altro

membro del Direttivo, o maestro, o corista etc...... Anche questo

comportamento è assolutamente da censurare e altrettanto assolutamente negativo in quanto sottrae quello spirito associativo richiamato dal nuovo Codice del Terzo Settore cui tutti aspiriamo. Si segnala, inoltre, che la partecipazione e la rappresentanza delle Associazioni aderenti i cui diritti e obblighi sono previsti dagli artt. 17 e 20 del nostro Statuto e si sottolinea che, nel caso, il diritto generale di “non partecipare” è evidentemente ricompreso in quello più grande di “non aderire ad A.C.T.”

Per quanto sopra si redige il presente Regolamento, interno allo Statuto, per far osservare che:

**L’elezione, per i Membri del Consiglio Regionale, costituisce per gli stessi un’evidente accettazione sia della carica che dei successivi e necessari impegni derivanti dalla stessa. La partecipazione alle riunioni convocate ai sensi e nei tempi del presente Statuto, assume pertanto il ruolo di un preciso obbligo/dovere per tutti i componenti. Pertanto, la reiterata/ingiustificata assenza dei membri alle riunioni, a giudizio del Consiglio stesso, potrà costituire una proposta di procedura di “revoca” del mandato per “palese disinteresse”, da sottoporre al giudizio dell’Assemblea dell’Associazione.**

**La deliberazione del Consiglio Regionale di Ammissione a soci dell’Associazione Cori della Toscana prevede, oltre che l’integrale osservanza dello Statuto, l’obbligo della partecipazione alle convocazioni Assembleari, attenuate dalle previste possibilità di delega, per validare e confermare lo spirito del Codice del Terzo Settore nelle associazioni sia di Volontariato che di Promozione Sociale. Alla stessa stregua del capoverso precedente e su giudizio del Consiglio Direttivo in carica la “delibera di ammissione” potrà essere revocata per “palese disinteresse” a quelle Associazioni Corali che continuino reiteratamente a disertare la Assemblee alle quali sono state convocate.**

**==================**

Io sottoscritto **Fernando Catacchini** nato ad Anghiari (AR) il 12 dicembre 1949 e residente in Arezzo, via Ferdinando Magellano n. 38, pensionato, nella mia qualità di Presidente pro-tempore della **Associazione Cori della Toscana**

**certifico**

che il presente atto, composto di n. 33 pagine compresa questa ultima, è lo **Statuto Sociale vigente** + Regolamento Interno aggiornato nella sua stesura dall’Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2019 **dell’ASSOCIAZIONE CORI DELLA TOSCANA APS** con sede in Arezzo, via del Pantano n. 40.

Arezzo 23.12.2019 (ventitre dicembre duemiladiciannove)

Firma .......................................................................................................